



Lega nazionale attività equestri Uisp

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

approvato dal Consiglio nazionale di lega
il 22 luglio 2007

Disposizioni generali

La Lega Attività Equestri, al fine di realizzare lo sviluppo di un nuovo approccio alle attività basato essenzialmente su tre cardini: bioetica e benessere del cavallo, benessere dell'uomo e salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, con il presente regolamento definisce le figure dei propri operatori, gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, le verifiche della formazione.

Al fine di realizzare gli obiettivi statuari e in accordo con il regolamento di formazione dell'Uisp, la Lega Attività Equestri, attraverso le basi associative ad essa aderenti e le proprie strutture ai vari livelli, promuove:

- a) attività formative, didattiche e di ricerca;
- b) attività ludico - addestrative e di formazione;
- c) attività sportive.

La Commissione Tecnica Nazionale è lo strumento attraverso il quale il Consiglio Nazionale della Lega:

- indica le forme e gli standard tecnici dell'attività;
- determina e coordina i programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione dei soci e degli Operatori e redige l'Elenco Nazionale degli Operatori;
- promuove e coordina programmi di studio e di ricerca, avvalendosi del contributo di esperti del settore;
- coordina l'attività delle Commissioni Tecniche della Lega ai vari livelli, a garanzia della qualità delle proposte e nel rispetto dei regolamenti.

Art. 1

L'Operatore di equitazione è un socio Uisp che, per mezzo delle proprie comprovate conoscenze tecniche, culturali e pedagogiche, e attraverso la partecipazione con esito positivo ai corsi previsti dal presente regolamento, contribuisce a promuovere la pratica equestre a carattere associativo, in un contesto più complesso di attività nell'ambiente naturale e all'aria aperta, facendosi tramite delle proposte dell'Unione e dei suoi dettami statuari.

Art. 2

E' istituito l'Elenco Nazionale degli Operatori della Lega Attività Equestri a cura della CTN della Lega. L'Operatore in possesso dell'attestato relativo è iscritto all'Elenco Nazionale in base al livello conseguito.

Art. 3

Sulla base dei profili e dei livelli di formazione gli Operatori della Lega Attività Equestri sono:

- 1 Operatore equestre
- 2 Tecnico Equimozione e Isodinamica (TEI)
- 3 Educatore
- 4 Educatore specializzato
- 5 Docente formatore

Art. 4

a) L'Operatore equestre è persona qualificata che gestisce un centro equestre con competenze che gli consentono di garantire il benessere dei cavalli l'idoneità tecnica della struttura e l'adeguatezza dell'attività.

b) Il Tecnico di Equimozione e Isodinamica (TEI) è abilitato all'insegnamento della cinetica equina e della dinamica umana in funzione del benessere dell'uomo e del cavallo.

c) L'Educatore ha conseguito le competenze di cui ai punti a e b.

d) Educatore specializzato è un tecnico che ha conseguito competenze in uno o più settori specifici

e) Il Docente - Formatore è un esperto con opportune qualità tecnico – didattico - organizzative e competenze specifiche, che la Lega Nazionale individua e, previa sua disponibilità dichiarata, utilizza nei corsi.

Art. 5

E' fatto obbligo a ogni Operatore di partecipare ai corsi di aggiornamento periodici organizzati dalla Lega.

Art. 6

I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono organizzati dalla Lega competente per territorio, con il benestare vincolante della CTN.

I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e organizzativa, sono definiti nei "Programmi per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione" elaborati dalla CTN e deliberati dal Consiglio Nazionale della Lega.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale della Lega, sentito il parere della CTN, può riconoscere, prevedendo le opportune verifiche, titoli formativi ai vari livelli sulla base di specifiche convenzioni in atto con Federazioni, Enti, Associazioni sportive, italiane ed estere, nonché per accertate e straordinarie competenze sportive o professionali.

Art. 8

Il Consiglio Nazionale della Lega stabilisce la programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione entro il 30 gennaio. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere un corso, i diversi livelli della Lega Attività Equestri dovranno inviare all'istanza superiore, entro fine novembre, apposita richiesta con allegato il programma del corso.

Art. 9

La perdita della qualifica di Operatore avviene per decisione del Consiglio Nazionale della Lega, automaticamente nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo del tesseramento alla Uisp;
- b) mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici organizzati dalla Lega (art. 10);
- c) mancato rispetto dei regolamenti;
- d) dimissioni volontarie.